

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1434

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari

Seduta del 3 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 24 giugno 1942, n. 896, venne istituito l'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli, modificando così, per una più idonea ed uniforme selezione delle ditte esportatrici in questo settore, il sistema degli Albi provinciali, istituiti presso le Camere di Commercio con la legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

In effetti, peraltro, le disposizioni di cui alla citata legge 24 giugno 1942, n. 896, non hanno mai trovato applicazione per le vicende connesse con il periodo bellico e post-bellico; conseguentemente hanno continuato ad avere vigore le norme precedentemente emanate, e ciò in conformità al disposto del-

l'ultimo comma dell'articolo 26 della ripetuta legge del 1942.

La mancanza di aggiornate disposizioni, che tenessero conto delle maggiori esigenze dell'esportazione ortoflorofrutticola, ha fatto sì che agli Albi provinciali venisse iscritto un gran numero di ditte, che in effetti non operano nel settore del commercio con l'estero se non occasionalmente, venendosi così a frustrare le finalità selettive degli Albi, con effetti dannosi sia per l'andamento delle nostre esportazioni che per il buon nome della categoria.

È ben noto che le esportazioni dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari costituiscono una delle più caratteristiche espor-

tazioni italiane, il cui sviluppo condiziona il miglioramento della nostra bilancia commerciale.

È parimenti noto che mai come in questi ultimi tempi tali esportazioni sono state oggetto di concorrenza da parte di altri Paesi, i quali, mediante una sempre più aggiornata ed idonea organizzazione commerciale e perfezionamento qualitativo, hanno raggiunto una capacità competitiva che non solo costituisce un notevole ostacolo per lo sviluppo del collocamento del prodotto italiano sui mercati esteri, ma pregiudica altresì il mantenimento delle posizioni raggiunte.

Si rende quindi indispensabile ed urgente dare contenuto ed efficacia sostanziale alle norme a suo tempo emanate e che per motivi di carattere straordinario non sono state finora attuate.

Detta esigenza è ancora più avvertita in quanto il controllo qualitativo - attualmente effettuato dall'Istituto Nazionale per il commercio estero per alcuni prodotti ortofrutticoli e agrumari - non può da solo costituire sufficiente tutela per il miglioramento della nostra esportazione.

Il presente provvedimento legislativo, prevede, in relazione a quanto sopra esposto, l'istituzione presso il predetto Istituto, organo tecnico specificatamente qualificato per l'incremento delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, di un Albo nazionale e di un Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e di un Albo nazionale e di un Ruolo provvisorio degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Giova subito precisare che l'istituzione di Albi distinti per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari e per gli esporta-

tori di fiori e piante ornamentali si è ravvisata idonea ad assicurare una adeguata tutela delle necessità dei due settori produttivi, in rapporto alle loro particolari esigenze, istituendo una netta distinzione tra le due attività, onde favorire una più alta selezione qualitativa degli operatori.

Con l'istituzione di Ruoli provvisori viene consentita l'iscrizione temporanea delle ditte esportatrici onde permettere un più accurato accertamento della loro idoneità, sulla scorta dell'attività effettivamente svolta, prima di dar luogo all'inserimento nel corrispondente Albo.

L'iscrizione ai ruoli provvisori è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, di particolari requisiti, specificatamente previsti dall'unito schema di legge, dei quali ciascuna Camera di commercio effettuerà una preventiva valutazione mediante una apposita Commissione d'istruttoria.

In tal modo permane il diretto intervento delle Camere di commercio nella selezione delle ditte da ammettere all'Albo ed in pari tempo si realizza l'auspicata uniformità di valutazione degli operatori.

Particolari norme disciplinano l'inclusione nei Ruoli transitori nazionali degli operatori attualmente iscritti agli Albi provinciali.

Con regolamento di esecuzione sarà provveduto a regolare nei suoi dettagli il funzionamento degli Albi e dei Ruoli.

Il provvedimento riveste carattere di urgenza ed è vivamente sollecitato da parte delle categorie interessate.

All'onere derivante dall'istituendo Comitato di cui all'articolo 9 si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti l'Albo nazionale e il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e l'Albo nazionale e il Ruolo provvisorio degli esportatori di fiori e di piante ornamentali.

Gli Albi e i Ruoli sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

ART. 2.

I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali o nei Ruoli provvisori di cui al precedente articolo 1.

I produttori che occasionalmente esportano prodotti della propria Azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi e Ruoli. L'esportazione di detti prodotti può tuttavia effettuarsi previa attestazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

ART. 3.

L'esportatore può farsi rappresentare da una o più case di spedizione, le quali sono all'uopo autorizzate dal Ministro per il commercio con l'estero, sentita la Commissione prevista dal successivo articolo 6.

Con il provvedimento di autorizzazione viene stabilito l'ammontare della cauzione, da lire 100.000 a lire 1.000.000, che le case di spedizione sono tenute a versare a garanzia dell'adempimento delle norme che disciplinano l'esportazione dei prodotti ortofloro-frutticoli ed agrumari.

ART. 4.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, chiedono di iniziare l'attività di esportatori dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, sono iscritti nei Ruoli provvisori.

Essi hanno, nell'esercizio dell'attività di esportatori, tutti i diritti ed i doveri degli iscritti nei corrispondenti Albi nazionali.

Gli iscritti nei Ruoli provvisori debbono chiedere il passaggio al corrispondente Albo entro novanta giorni dal compimento del biennio di iscrizione; la mancata presentazione della domanda nel termine comporta la decadenza dell'iscrizione.

L'iscrizione e la reinscrizione nei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali sono soggette rispettivamente alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 e di lire 20.000.

ART. 5.

Gli aspiranti alla iscrizione e alla reinscrizione nei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1°) essere iscritti, per coloro per i quali l'iscrizione è obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove ha l'unica sede o la sede principale la loro azienda;

2°) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione.

Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;

3°) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

4°) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;

5°) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

6°) essere in possesso dei requisiti necessari per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività.

Nel caso di iscrizione o di reinscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2°) e 3°) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.

ART. 6.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione o di reinscrizione nei Ruoli provvisori e negli Albi nazionali, nonché per esprimere parere in ordine alle richieste di rappresentanza delle case di spedizione di cui al

precedente articolo 3, composta dal Presidente della Camera stessa, che la presiede, e da quattro rappresentanti delle categorie dei produttori e dei commercianti dei prodotti ortoflorofrutticoli.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto.

ART. 7.

Presso l'Istituto nazionale per il commercio estero è istituita una Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

La Commissione, divisa in due sezioni, rispettivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e del Ruolo provvisorio degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari e per la tenuta dell'Albo nazionale e del Ruolo provvisorio degli esportatori di fiori e di piante ornamentali, è presieduta dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Essa è composta da:

due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno parte altresì della Commissione, per ciascuna delle due sezioni, due rappresentanti delle categorie della produzione e due rappresentanti delle categorie del commercio, scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e categorie.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:

1°) deliberare sulla domanda di iscrizione nell'Albo e nel Ruolo provvisorio;

2°) provvedere alla revisione triennale dell'Albo, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attività nel triennio stesso;

3°) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9.

Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dall'Albo ed alla applicazione delle sanzioni.

ART. 9.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Il Comitato è composto di:

un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, che lo presiede;

un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

un direttore generale del Ministero delle finanze;

un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Fanno parte altresì del Comitato due rappresentanti delle categorie della produzione e due rappresentanti delle categorie del commercio scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di assenza o di impedimento, i componenti sono sostituiti da membri supplenti, designati dai rispettivi Ministeri, Enti e categorie.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 10.

La Commissione e il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 11.

La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli può infliggere agli iscritti negli Albi e nei Ruoli, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino un grave ed ingiusto pregiudizio agli interessi economici nazionali o di categoria: la censura; la pena pecuniaria

fino a lire centomila, da versarsi all'Istituto nazionale per il commercio estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo o nel Ruolo provvisorio per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo o dai Ruoli.

I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi.

L'eventuale reiscrizione nei Ruoli provvisori può essere consentita, a coloro che siano stati radiati dall'Albo o dai Ruoli ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione.

ART. 12.

Ai fini della prima applicazione della presente legge, tutti coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali ai sensi della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, vengono trasferiti nei Ruoli provvisori su loro domanda da presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento per l'applicazione della presente legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei Ruoli provvisori nelle forme stabilite nel successivo articolo 13, gli interessati debbono chiedere il passaggio al corrispondente Albo; la mancata presentazione della domanda nel termine comporta la decadenza dalla iscrizione.

ART. 13.

Gli Albi nazionali ed i Ruoli provvisori formati nella prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino di informazioni per il commercio estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio estero. Dalla stessa data sono soppressi gli Albi provinciali.

ART. 14.

Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti nei Ruoli o negli Albi previsti dalla presente legge, nonché degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuto la prescritta attestazione.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere da tale data sono abrogate la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e la legge 24 giugno 1942, n. 896, nonché il regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.

ART. 16.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge, il Governo della Repubblica provvederà a dettare le norme necessarie per regolare l'ammissione ai Ruoli ed agli Albi, la tenuta e la revisione dei Ruoli e degli Albi stessi, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della presente legge.